

Federazione dei Corpi Bandistici della Provincia di Trento

REGOLAMENTO COMITATO MAZZIERI TARENTINI

Approvato dall'Assemblea degli Associati del

Articolo 1 – Natura giuridica del Comitato Mazzieri Trentini

Il Comitato Mazzieri Trentini è un organismo di consulenza e propositivo della Federazione dei Corpi Bandistici della Provincia di Trento. Esso è costituito in base a quanto previsto dall'articolo 14 dello Statuto.

Il Comitato Mazzieri Trentini (d'ora in avanti CMT) esprime pareri obbligatori e non vincolanti in merito a quanto indicato dall'articolo 3.

Articolo 2 – Composizione e nomina del Comitato Mazzieri Trentini

Il CMT è composto dal Presidente della Federazione dei Corpi Bandistici della Provincia di Trento, da un membro del consiglio direttivo nominato dal consiglio stesso e da 5 (cinque) componenti nominati dal consiglio direttivo.

Il CMT è presieduto dal Presidente della Federazione o da un suo delegato

Articolo 3 – Competenze, finalità e programma del Comitato Mazzieri Trentini

Il CMT esercita una funzione consultiva e propositiva in ambito coreografico del mondo bandistico e dei mazzieri.

Il Consiglio direttivo può richiedere un parere al CMT per tutto quanto ciò che riguarda la predetta attività.

Spettano al CMT, a mero titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione alcuna, formulare proposte e pareri in ordine:

1. alla formazione dei Mazzieri;
2. al percorso formativo delle bande in ambito coreografico;
3. alla gestione delle coreografie inerenti le attività e le manifestazioni proposte, e organizzate.

Inoltre spetta al CMT il compito di nominare un rappresentante tra i componenti del CMT; tale rappresentante parteciperà al consiglio direttivo della Federazione, con parere consultivo.

Annualmente il CMT presenterà al Consiglio Direttivo la relazione dell'attività da portare all'attenzione dell'Assemblea degli Associati.

Articolo 4 – Durata e modalità delle decisioni del Comitato Mazzieri Trentini

Il CMT rimane in carica per la durata del mandato del consiglio direttivo.

In caso di decadenza di uno dei membri del CMT il consiglio direttivo della Federazione dei Corpi bandistici provvederà alla sostituzione.

Le delibere del CMT sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente o in sua assenza, di chi presiede la seduta.

Il CMT si riunisce in via ordinaria due volte all'anno, e in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno, oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri del CMT.

La convocazione del CMT da parte del Presidente deve essere fatta per iscritto, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, salvo in caso di urgenza.

Il Presidente è tenuto a inserire nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno un terzo dei membri del CMT.

Di ogni riunione del CMT si redige un apposito verbale firmato da chi presiede la riunione e dal Segretario verbalizzante nominato fra i presenti. I verbali saranno portati all'attenzione del Consiglio direttivo della Federazione alla prima occasione utile. Le decisioni prese in merito dal Consiglio verranno regolarmente verbalizzate.

Gli incontri del CMT potranno avvenire all'interno delle strutture di locazione della Federazione dei Corpi Bandistici.

Articolo 5 – Disposizioni finali

Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea degli Associati con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria della società.

Per quanto non espressamente statuito si intendono qui richiamate le norme di legge e statutarie.

Trento, 30 agosto 2020